

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 01 febbraio 2017, n. 027/Pres.(Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)).

Art. 1 modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 027/2017

Art. 2 sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 027/2017

Art. 3 abrogazione dell'articolo 10 bis del decreto del Presidente della Regione 027/2017

Art. 4 sostituzione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 027/2017

Art. 5 modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 027/2017

Art. 6 modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 027/2017

Art. 7 inserimento dell'articolo 14 bis al decreto del Presidente della Regione 027/2017

Art. 8 modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 027/2017

Art. 9 sostituzione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 027/2017

Art.10 modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 027/2017

Art.11 modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 027/2017

Art.12 entrata in vigore

## **art. 1** modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 027/2017

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 027/2017 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per l'attività promozionale, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive)), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: <<appositamente previsti. >> sono inserite le seguenti:<< Gli uffici regionali effettuano opportune valutazioni di ammissibilità.>>.

b) al comma 4, dopo le parole: <<medesima impresa>> è inserita la seguente: <<unica>>.

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

<<4 bis. In caso di Rete d'impresa "contratto", senza personalità giuridica, l'importo del contributo imputabile a ciascuna impresa è determinato proporzionalmente, sulla base della quota di spesa da ciascuna sostenuta, come indicato nella domanda di contributo.>>.

## **art. 2** sostituzione dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 027/2017

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 027/Pres. è sostituito dal seguente:

<<Art. 6

(Modalità di presentazione della domanda)

1. Le domande di finanziamento sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di turismo, entro i termini previsti dal bando, utilizzando esclusivamente la procedura informatizzata disponibile sul sito internet regionale alla pagina web dedicata.

2. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se la procedura di spedizione della domanda informatizzata si è conclusa entro il termine di cui al bando. I termini di cui al comma 1 sono perentori e le domande presentate al di fuori degli stessi sono archiviate d'ufficio.

3. Le domande di finanziamento, attestanti il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso ai contributi e corredate dalla documentazione prevista dal bando, sono formate utilizzando esclusivamente l'apposita procedura informatizzata di cui al comma 1.

4. È previsto l'accesso solamente previa autenticazione con una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale), tra cui Sistema pubblico di identità digitale (SPID), Carta nazionale dei servizi (CNS), Carta regionale dei servizi (CRS), Carta d'identità elettronica (CIE).

5. La domanda è presentata con le credenziali di accesso del legale rappresentante richiedente. È ammessa la presentazione della domanda anche da parte di un soggetto delegato con procura. In tal caso deve essere allegata alla domanda specifica procura, redatta secondo il modulo pubblicato nella sezione modulistica, unitamente alla copia di un documento di identità in caso di firma autografa.

6. In caso di Rete d'impresa "contratto", la domanda è presentata dal legale rappresentante dell'impresa capofila, come risultante dal contratto di rete o da apposita delega da allegare alla domanda.

7. Le domande di finanziamento di cui al comma 3 sono bollate nei termini di legge e sono corredate da:

- a) relazione illustrativa dei progetti, manifestazioni o iniziative con l'indicazione delle finalità e del programma, delle stesse, con evidenziati i periodi e le località di svolgimento, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona delegata;
- b) la scheda con i criteri di ammissibilità e valutazione, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona delegata;
- c) copia scansionata del frontespizio della domanda con la marca da bollo annullata oppure copia del modello F23 con il quale è stato eseguito il pagamento del bollo, salvo il caso di esenzione;
- d) se nell'ambito dell'iniziativa proposta sono previste o meno attività commerciali: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nel pertinente registro

nazionale sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in "de minimis" di cui al Regolamento (UE) 1407/2013;

e) nel caso di Reti di impresa "contratto": i) copia del contratto di rete; ii) delega per la presentazione della domanda delle imprese retiste alla capofila, salvo che questa non sia desumibile dal contratto di rete stesso; iii) dichiarazione della quota di spesa sostenuta da ciascun retista per il progetto, la manifestazione o l'iniziativa oggetto dell'istanza di contributo.

8. Le domande compilate con il sistema informatizzato contengono la dichiarazione attestante l'esenzione o meno dell'imposta di bollo e l'indicazione se nell'ambito dell'evento, proposto, sono previste o meno attività commerciali. Qualora il richiedente goda dell'esenzione dell'imposta di bollo dovrà indicare gli estremi della relativa norma di esenzione e, nel caso si tratti di soggetti di cui all'articolo 104 commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice terzo settore), il numero d'iscrizione nel relativo registro.

9. Ai sensi dell'articolo 14, comma 6 del Decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni), il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis SIEG già concessi avviene esclusivamente attraverso il Registro nazionale aiuti (RNA), alle imprese e agli altri soggetti che svolgono attività commerciale non viene richiesta la relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

10. Le domande sono presentate per ogni singola iniziativa, manifestazione o progetto unitario proposti.

11. In particolare, costituiscono causa di esclusione:

- a) la presentazione della domanda oltre il termine del bando;
- b) qualora la domanda sia presentata con credenziali di accesso di cui al comma 4 dell'articolo 6 di soggetto delegato: la mancata presentazione della procura;
- c) le richieste di contributo riferite a più eventi o appuntamenti all'interno della medesima domanda, salvo che non rispondano ad un progetto unitario che necessita di una programmazione complessiva integrata;
- d) le richieste di contributo che non rispondano ai criteri di individuazione e contenuto dei progetti, iniziative o manifestazioni ammessi dal Bando;
- e) la presentazione della domanda senza l'utilizzo della apposita procedura informatizzata.>>.

### **art. 3** abrogazione dell'articolo 10 bis del decreto del Presidente della Regione 027/2017

1. L'articolo 10 bis del decreto del Presidente della Regione 027/2017 è abrogato.

### **art. 4** sostituzione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 027/2017

1. L'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 027/Pres. è sostituito dal seguente:

<<Art. 11

(Valutazione delle attività promozionali ammissibili a contributo)

1. Le domande di contributo relative a progetti, manifestazioni e iniziative, sono valutate dal Comitato di valutazione delle iniziative per la promozione turistica, sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

a) rilevanza del progetto, della manifestazione o dell'iniziativa nel settore di intervento:

- 1) internazionale: punti da 0 a 20;
- 2) nazionale: punti da 0 a 15;
- 3) regionale: punti da 0 a 10;

b) coerenza e collegamento con le linee strategiche del marketing turistico regionale elaborate e aggiornate da PromoTurismo FVG e pubblicate sul sito istituzionale ([www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it)), per favorire azioni di continuità e integrazione tra quanto previsto a livello regionale e quanto previsto dal progetto, manifestazione o iniziativa: punti da 0 a 40;

c) importo del finanziamento richiesto:

- 1) fino al 50 per cento della spesa complessiva da sostenere: punti 7;
- 2) oltre il 50 per cento e fino al 70 per cento della spesa complessiva da sostenere: punti 5;
- 3) oltre il 70 per cento della spesa complessiva da sostenere: punti 3.

d) ricadute del progetto, della manifestazione o dell'iniziativa sul settore di intervento: punti da 12 a 48;

e) tipologia del progetto, della manifestazione o dell'iniziativa:

- 1) numero di enti e organismi coinvolti nell'attività organizzativa del progetto, della manifestazione o dell'iniziativa: punti da 3 a 10;
- 2) particolare interesse in termini di promozione integrata del territorio: punti da 5 a 15;
- 3) storicità del progetto, della manifestazione o dell'iniziativa: punti da 5 a 10;
- 4) grado di innovazione delle azioni di valorizzazione proposte: punti da 7 a 20;

f) valorizzazione e rilevanza del patrimonio turistico interessato dalle azioni proposte con il progetto, la manifestazione o l'iniziativa: punti da 5 a 30;

2. Possono accedere al contributo i progetti, le manifestazioni o le iniziative che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a 100 >>.

## **art. 5** modifiche all'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 027/2017

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 027/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: << nel rispetto, limitatamente ai soggetti beneficiari dell'art. 53 del regolamento (UE) 17 giugno 2014, n. 651/2014, di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo 53>> sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

<< 1bis. L'importo del contributo concedibile in applicazione dell'articolo 53 del Regolamento (UE) 651/2014, fermo restando il limite di cui al comma 1, non può in ogni caso essere superiore all'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.>>.

## **art. 6** modifiche all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 027/2017

1. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 027/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: << Con il medesimo decreto è determinato l'ammontare delle spese ammissibili sulla base di quanto stabilito dal comma 2 e l'ammontare del contributo sulla base di quanto previsto dall'Allegato A) di cui all'articolo 12>> sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

<< 3. I contributi sono erogati, in via anticipata, fino al 70 per cento dell'importo concesso senza previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, salvo il caso delle imprese per le quali vige il limite di cui all'articolo 39, comma 2 bis della legge regionale 7/2000.>>;

c) al comma 4 le parole: <<alla dichiarazione del beneficiario di non essere>> sono sostituite dalle seguenti: <<al fatto che il beneficiario non sia>>.

## **art. 7** inserimento dell'articolo 14 bis nel decreto del Presidente della Regione 027/2017

1. Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

<< Art.14 bis  
(Variazioni dell'iniziativa)

1. I beneficiari del contributo sono tenuti all'esecuzione conformemente al progetto, alla manifestazione o all'iniziativa inizialmente proposto. Le proposte di variazione del progetto, della manifestazione e

dell'iniziativa debitamente motivate e accompagnate da una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie dell'iniziativa, sono comunicate tempestivamente a mezzo PEC al Servizio, mediante richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, per l'eventuale approvazione da rilasciare entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa e non comportano in alcun modo la rideterminazione in aumento del contributo concesso.

2. Le variazioni devono in ogni caso rispettare le finalità di cui all'articolo 62 della legge regionale 21/2016.>>

## **art. 8** modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 027/2017

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 027/2017, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. Il soggetto beneficiario rendiconta la spesa sostenuta entro il termine e con le modalità fissate nell'atto di concessione, allegando altresì una relazione illustrativa finale dell'iniziativa realizzata nonché un riepilogo delle spese complessivamente sostenute e delle entrate complessivamente percepite per la realizzazione del progetto, della manifestazione o dell'iniziativa>>

b) al comma 3 prima delle parole: << È consentita>> sono inserite le seguenti: << Ai sensi dell'articolo 62, comma 6bis della legge regionale 21/2016, le spese sono rendicontate fino all'ammontare del contributo concesso.>> e le parole << della spesa ammessa>> sono sostituite dalle seguenti:<<del contributo concesso>>;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. A fronte di iniziative realizzate con spese inferiori all'importo del contributo concesso, il finanziamento viene rideterminato fino al limite della spesa rendicontata e ritenuta ammissibile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d).>>.

## **art. 9** sostituzione dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 027/2017

1. L'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 027/Pres. è sostituito dal seguente:

<< Art.16

(Modalità di presentazione della rendicontazione)

1. La rendicontazione della spesa sostenuta è presentata esclusivamente con le medesime modalità di cui all'articolo 6, comma 4. L'accesso è consentito al medesimo soggetto che ha presentato la domanda, l'eventuale modifica deve essere comunicata prima della presentazione della rendicontazione al servizio competente in materia di turismo che provvederà all'aggiornamento informatico.

2. La documentazione giustificativa della spesa sostenuta, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a) le spese devono essere direttamente ed inequivocabilmente riconducibili all'iniziativa per la quale è stato concesso contributo;
- b) le spese sostenute devono essere documentate da idonea documentazione di spesa intestata al beneficiario e regolarmente quietanzata;
- c) tutte le spese devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 7/2000, così come richiamato dall'articolo 8.

3. Per i beneficiari Reti di impresa, ai fini della rendicontazione, è stabilito quanto segue:

- a) Reti di impresa "soggetto", con personalità giuridica: le fatture devono essere intestate alla rete e devono essere quietanzate in modalità tracciabile a valere sul conto corrente intestato alla rete stessa;
- b) Reti d'impresa "contratto", senza personalità giuridica: in conformità alle quote di spesa dichiarate in sede di domanda, le fatture devono essere intestate ai retisti e debitamente quietanzate;

4. Non è accolta la rendicontazione della spesa presentata con modalità difformi da quelle previste dal presente articolo.>>.

**art. 10** modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 027/2017

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2017, n. 027/Pres dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<< 1 bis. La revoca è disposta con provvedimento del Direttore del Servizio competente in materia di turismo>>.

**art. 11** modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 027/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 027/2017 dopo le parole: << le disposizioni di cui>> sono inserite le seguenti: << alla legge 241/1990, alla legge regionale 21/2016,>>

**art. 12** entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione

VISTO: IL PRESIDENTE